

CONVENZIONE DI TIROCINIO

TRA

L'Università degli Studi di Roma "Link Campus University" nel seguito denominata **Università**, con sede legale in Roma, Via del Casale di San Pio V, 44 - P.IVA 11933781004 in persona del Direttore Generale pro-tempore Dott. Roberto Russo, nato a Roma il 13/08/1968, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Università.

E

Il Liceo Scientifico "N. Sensale" Cod. Mec. SAPS04000B, nel seguito denominata Istituzione scolastica, con sede legale in Nocera Inferiore (SA) via S. D'Alessandro 34 C.F. 80026660656 in persona del Dirigente scolastico prof. Rosario Pesce, nato a Napoli (NA) il 26/05/1974, domiciliato per la carica presso la Sede Scolastica.

Nel seguito congiuntamente denominate Parti

PREMESSO

- che l'Università propone quale completamento della formazione erogata un continuo adeguamento e approfondimento dei metodi didattici anche attraverso diversificate attività di tirocinio, assunte quale momento formativo fondamentale nell'ambito dei differenti curricula di studi proposti dall'Ateneo;
- che l'art. 2 del D.P.C.M. 4 agosto 2023, definisce il percorso Universitario e Accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in attuazione degli articoli 2-bis e 2-ter, dell'art. 13 e dell'art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, e determina i criteri e i contenuti dell'offerta formativa, i requisiti dei centri, le modalità organizzative, i costi massimi a carico degli interessati, i criteri e le modalità di svolgimento della prova finale, al fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per le relative classi di concorso;
- che ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.P.C.M. 4 agosto 2023, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definiti i criteri per l'accreditamento delle Istituzioni di cui al comma 1. In sede di prima applicazione, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2012;
- che l'art. 7 comma 3 ss. del D.P.C.M. 4 agosto 2023, definisce i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa e prevede, fra l'altro, lo svolgimento di un Tirocinio della durata definita in base alla tipologia di percorso abilitante frequentato dallo studente;

- che il Decreto Ministeriale 93 del 30 novembre 2012 ha regolamentato la Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio.
- che ai sensi dell'Art. 6 comma 1 del D.M. 93/2012, il tirocinio può essere svolto presso l'Istituzione Scolastica di servizio, anche se non accreditata;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti iscritti e frequentanti i Corsi di formazione iniziale inseriti nell'offerta didattica dell'Università, presso l'Istituzione scolastica.

Art. 2

Per i corsi di formazione iniziale, il tirocinio svolto presso l'Istituzione scolastica, che si configura come corso di preparazione all'insegnamento e come completamento del percorso formativo, deve perseguire gli obiettivi didattici ed essere organizzato secondo quanto contenuto nel D.P.C.M. 4 agosto 2023 e successive modifiche e/o integrazioni ed in particolare, esso riguarda il tirocinio indiretto e diretto, pari a 20 crediti formativi, svolto sotto la guida del *tutor* coordinatore e del *tutor* dei tirocinanti, secondo quanto disposto dall'art. 10 del D.P.C.M. 4 agosto 2023.

Per ogni credito formativo di tirocinio, l'impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno dodici ore. In ogni caso, il tirocinio, con l'affiancamento dei tutor, prevede la compilazione e la discussione dell'*E-portfolio* delle competenze professionali acquisite dal tirocinante, con particolare riferimento all'analisi di casi e situazioni problematiche emerse nel gruppo-classe nel corso del tirocinio, da attestarsi nel diario di tirocinio. Come previsto al primo comma del presente articolo per le attività di Tirocinio, l'Università si avvale di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e secondo grado in qualità di *tutor* coordinatore presso i centri e di tutor dei tirocinanti nelle Istituzione scolastiche.

Il Tirocinio diretto prevede:

- osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all'individuazione e all'analisi delle strategie educative e didattiche;
- osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi;
- osservazione durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO) e degli altri momenti di elaborazione collegiale.

Le attività di Tirocinio indiretto sono articolate in momenti di riflessione autonoma, e guidata e coordinata dai tutor, documentazione, approfondimento, come progettate dalle sedi, sono volte, tra l'altro, alla:

- rielaborazione delle attività svolte, nel confronto con i colleghi in formazione, i tutor, i docenti del percorso;
- costruzione di una complessiva documentazione del percorso formativo svolto, sotto forma di portfolio professionale.

Art. 3

Per ciascun tirocinante i contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio sono fissati nei Progetti formativi individuali dei Percorsi di formazione iniziale.

Art. 4

L'*Università* provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi dei tirocinanti.

Art. 5

L'*Istituzione scolastica* ospitante si impegna a individuare il *tutor* dei tirocinanti, che avrà il compito di:

- orientare gli studenti tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola nonché le attività e le pratiche nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio;
- accompagnare e monitorare l'inserimento nei gruppi-classe e la gestione diretta nei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti;
- a raccogliere la documentazione attestante la frequenza del tirocinio.

Art. 6

L'*Università* si impegna a individuare il *tutor* coordinatore, che avrà il compito di:

- orientare e gestire i rapporti con i *tutor*, assegnando gli studenti tirocinanti ai gruppi-classe e alle scuole, e avere la responsabilità del progetto di tirocinio dei singoli studenti;
- provvedere alla formazione del gruppo di studenti, attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio, ai fini della costruzione dell'*E-Portfolio*;
- supervisionare e valutare le attività di tirocinio diretto e indiretto;
- supervisionare le relazioni finali delle attività svolte nei gruppi-classe.

Inoltre, si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo di tirocinio;
- seguire le indicazioni dei *tutor* coordinatori, dei *tutor* dei tirocinanti e dei responsabili delle istituzioni scolastiche;

- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materie di igiene, sicurezza e salute vigenti nelle istituzioni scolastiche;

Art. 7

I rapporti che le Istituzioni scolastiche e l'*Università* intrattengono con i tirocinanti ai sensi della presente Convenzione non costituiscono in nessun caso rapporti di lavoro.

Art. 8

La realizzazione del tirocinio non comporta per le Istituzioni scolastiche e per l'*Università* alcun onere finanziario fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente relativamente alla corresponsione da parte dell'*Università* alle Istituzioni scolastiche di una quota pari a € 200,00 per ogni studente.

Art. 9

Le *Parti* si impegnano a garantire e ad applicare le condizioni di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro nel rispetto della vigente normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. anche in relazione ad esigenze di carattere eccezionale e/o emergenziale.

Art. 10

Le *Parti* si impegnano reciprocamente a trattare, custodire nel rispetto della riservatezza i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. 101/2018.

Art. 11

Le *Parti* potranno recedere dalla presente Convenzione, con preavviso di sessanta giorni, da comunicarsi a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

- per l'*Università*: lcu@pec.unilink.it
- per l'Istituzione scolastica saps04000b@pec.istruzione.it.

Art. 12

La presente Convenzione ha durata annuale, con validità dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata, su richiesta dell'*Università*, per gli anni accademici successivi, salvo rinuncia dell'Ente ospitante.

La richiesta di rinnovo dovrà essere formulata almeno 60 giorni prima della scadenza.

La presente Convenzione potrà essere modificata mediante atto aggiuntivo concordato tra le parti tenuto, altresì, conto dell'evolversi nella normativa in materia.

Art. 13

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alle disposizioni normative vigenti.

Art. 14

Le *Parti* concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, la vertenza sorta in relazione alla presente Convenzione sarà di competenza del Foro di Roma.

In ogni caso è escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 15

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale- D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e sarà registrata in caso d'uso e a taxa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Per l'Istituzione Scolastica

il Dirigente Scolastico

Prof. Rosario Pesce

Firmato Digitalmente da: ROSARIO PESCE

C: IT

O: LICEO SCIENTIFICO "N. SENSALÉ"

DI NOCERA INFERIORE (SA)/80026660656

Per l'Università

il Direttore Generale

Dott. Roberto Russo